



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 27 del 11/03/2020

Proposta n. 356/2020

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI AGAZZANO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20.9.2019, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Agazzano ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito con la L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 10 e 11 del 20.4.2016 e ha proceduto successivamente ad una variazione del RUE;
- a norma dell'art. 32bis della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 26 del 18.3.2019 il Comune di Agazzano ha assunto una proposta di Variante al suddetto PSC, la quale riconosce lo stato di fatto della proprietà della Parrocchia di Santa Maria Assunta interessante l'area di pertinenza alla Casa di Riposo "Luigi e Paolo Anguissola Scotti", mediante rettifica di errore cartografico relativo alla perimetrazione di area forestale e boschiva e contestuale riclassificazione urbanistica da "Aree di valore naturale e ambientale" e "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" ad "Ambiti urbani consolidati (Attrezzature e spazi collettivi)";
- in luogo della convocazione della Conferenza di pianificazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 32bis della L.R. n. 20/2000, il Comune ha attivato la consultazione degli Enti competenti in materia di governo del territorio trasmettendo la documentazione inerente la predetta Variante al PSC con nota n. 3055 del 25.5.2019 (pervenuta il 29.5.2019 al prot. prov.le n. 14603), integrata con nota n. 3590 del 20.6.2019 (pervenuta il 20.6.2019 al prot. prov.le n. 17037), e la Provincia ha formalizzato il proprio contributo istruttorio con provvedimento del presidente n. 69 del 19.7.2019;

Preso atto che:

- il Comune di Agazzano, con deliberazione del Consiglio n. 34 del 20.9.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 32bis e dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la suddetta Variante al PSC, e ha quindi trasmesso alla Provincia, con nota n. 236 del 13.1.2020 (ricevuta al prot. prov.le n. 947 del 14.1.2020), la relativa documentazione tecnico-amministrativa per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;

- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa è stato possibile avviare il procedimento finalizzato alla formulazione delle riserve provinciali, come da nota prov.le n. 3903 del 12.2.2020;
- dalla suddetta data del 14.1.2020, pertanto, ha cominciato a decorrere il termine di 60 giorni per la formulazione delle eventuali riserve da parte della scrivente Amministrazione (termine dimezzato ai sensi dell'art. 32bis, comma 3 della citata L.R. n. 20/2000), il quale scade quindi il 14.3.2020;
- del deposito della Variante al Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 347 del 30.10.2019 (parte seconda);
- il competente Responsabile comunale ha certificato che dell'adozione della Variante al PSC è stata inviata comunicazione alle Autorità militari ed ha altresì dichiarato che il territorio comunale non è sottoposto ai vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati (note datate 13.1.2020);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al PSC in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;

Dato atto inoltre che in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità della Variante al PSC del Comune di Agazzano al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine di 60 giorni sopra descritto;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

Considerato che:

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base dell'elaborato di Variante denominato "R01 – Relazione illustrativa – Estratti cartografici – Tavola e Scheda dei vincoli – Relazione in merito all'esclusione dalla procedura di VALSAT/VAS" trasmesso con la citata nota comunale n. 236/2020;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, non è emersa la necessità di formulare riserve di competenza provinciale;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria anzidetta concludenti con la proposta di non formulare riserve ai sensi dell'art. 32, comma 7 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come successivamente modificato;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29 aprile 2019 (pubblicata sul BURERT n. 143 del 6 maggio 2019, Parte seconda) recante "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", in sostituzione della direttiva DAL n. 112/2007 e del relativo aggiornamento introdotto con DGR n. 2193/2015;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di

Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;

- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA (“Piano Alluvioni”), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l’ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per l’emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- “Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP” e “Linee guida per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP”, approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- “Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale”, approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell’eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;

- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di non formulare, ai sensi dell'art. 32bis e dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, alcuna riserva relativamente alla Variante al PSC del Comune di Agazzano adottata con atto del Consiglio comunale n. 34 del 20.9.2019, in base alle motivazioni e valutazioni espresse nella Relazione (agli atti) resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";
2. di dare atto che la decisione di cui al punto precedente fa riferimento all'elaborato di Variante denominato "R01 – Relazione illustrativa – Estratti cartografici – Tavola e Scheda dei vincoli – Relazione in merito all'esclusione dalla procedura di VALSAT/VAS" trasmesso con la citata nota comunale n. 236/2020;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Agazzano per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 356/2020 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI
AGAZZANO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL
20.9.2019, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE
DI EVENTUALI RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 11/03/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 27 del 11/03/2020

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI AGAZZANO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20.9.2019, AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 12/03/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 27 del 11/03/2020

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI AGAZZANO ADOTTATA
CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 20.9.2019, AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE DI EVENTUALI RISERVE..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
12/03/2020 al 27/03/2020

Piacenza li, 30/03/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale